



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.05.2001
COM(2001) 278 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO**

**AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DEL QUADRO DI CONTROLLO PER
L'ESAME DEI PROGRESSI COMPIUTI NELLA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI
"LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA" NELL'UNIONE EUROPEA**

(I SEMESTRE 2001)

INDICE

1.	Introduzione	3
2.	Politica comune dell'UE in materia di asilo e migrazione.....	5
2.1.	Partenariato con i paesi d'origine.....	5
2.2.	Il regime europeo comune in materia di asilo	6
2.3.	Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi.....	8
2.4.	Gestione dei flussi migratori	10
3.	Un autentico spazio di giustizia europeo	12
3.1.	Migliore accesso alla giustizia in Europa	12
3.2.	Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie	14
3.3.	Maggiore convergenza nel settore del diritto civile	18
4.	Lotta a livello dell'unione contro la criminalità	19
4.1.	Prevenzione della criminalità a livello dell'Unione.....	19
4.2.	Potenziamento della cooperazione contro la criminalità	21
4.3.	Lotta contro determinate forme di criminalità	25
4.4.	Azione specifica antiriciclaggio	28
5.	Questioni connesse alle frontiere interne ed esterne e alla politica dei visti, attuazione dell'art. 62 TCE e conversione dell'Acquis di Schengen	30
6.	Cittadinanza dell'Unione	33
7.	Cooperazione nella lotta contro la droga	34
8.	Azione esterna di maggiore incisività.....	35
9.	Ulteriori iniziative in corso	35

1. INTRODUZIONE

Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione a presentare una proposta per un “adeguato **quadro di controllo**” che “esamini puntualmente i progressi compiuti per attuare le misure necessarie e rispettare le scadenze” fissate dal trattato di Amsterdam, dal piano d'azione di Vienna e dalle conclusioni di Tampere per la creazione di uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. Nel marzo 2000, in risposta a tale invito, la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2000) 167 del 24 marzo 2000) al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata “Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia» nell'Unione europea”. Il 29 maggio 2000 è stata resa disponibile una versione consolidata che ha introdotto una serie di precisazioni redatte sulla base dei commenti degli Stati membri formulati nella sessione del Consiglio del 27 marzo 2000 e successivamente.

Conformemente all'impegno assunto dalla Commissione di riesaminare il documento nel corso di ciascuna presidenza, il primo aggiornamento semestrale del quadro di controllo è stato presentato nel novembre 2000, sotto presidenza francese (COM(2000)782 del 30.11.2000). Al pari dell'edizione del novembre 2000, il presente aggiornamento semestrale non apporta alcuna modifica sotto gli aspetti della presentazione o degli obiettivi del campo di applicazione.

Alla presente edizione del maggio 2001 è stato tuttavia aggiunto un nuovo capitolo nel quale figurano talune iniziative avviate dagli Stati membri in relazione alle conclusioni di Tampere e al piano d'azione di Vienna.

Le principali modifiche riguardano la colonna “situazione attuale” che rappresenta l'obiettivo flessibile, fissato dalle conclusioni di Tampere per tutte le istituzioni e gli Stati membri, e che consente di verificare i progressi compiuti nella realizzazione dell'obiettivo di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea.

La presente versione dello “Scoreboard” o “quadro di controllo”, pur mantenendo invariata la struttura, avvia la riflessione che dovrà accompagnare le istituzioni fino al Consiglio europeo di Laeken nel dicembre 2001, occasione in cui, conformemente alle conclusioni di Tampere, riprese anche dal Consiglio europeo di Stoccolma nel marzo 2001, dovranno essere valutati i progressi registrati nella creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione europea.

Dall'ultima edizione del novembre 2000, i lavori delle istituzioni sono proseguiti. La Commissione ha presentato, tra l'altro, delle proposte legislative e/o delle comunicazioni relative al modello uniforme di visto, alle norme minime relative alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, allo status dei cittadini dei paesi terzi residenti da lunga data, al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di potestà dei genitori, alla nuova versione degli strumenti comunitari in materia di diritto di soggiorno e di permanenza in un altro Stato membro, al rafforzamento della sicurezza della società dell'informazione, alle definizioni, penalizzazioni e sanzioni comuni in materia di traffico di sostanze stupefacenti.

Da parte loro, anche alcuni Stati membri hanno presentato varie iniziative, che sono attualmente all'esame del Consiglio.

Il Parlamento europeo, da parte sua, ha espresso pareri sulle diverse proposte di atti comunitari che gli sono stati sottoposti e non ha esitato ad esprimere un parere negativo quando ha ritenuto che il contenuto non corrispondesse affatto o corrispondesse soltanto parzialmente agli orientamenti politici desiderati.

Per quanto riguarda gli strumenti adottati, o dei quali si prevede l'adozione sotto presidenza svedese, si può citare ad esempio la decisione-quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, l'istituzione dell'unità provvisoria Eurojust che dovrebbe essere sostituita nel dicembre 2001 dall'unità definitiva, la protezione temporanea, la rete giudiziaria europea in materia civile e la rete di prevenzione della criminalità.

Dal bilancio che si può trarre emergono però già alcuni ritardi e si riscontra la mancanza di azioni visibili e concrete in alcuni settori. Inoltre, bisogna riconoscere che la scadenza fissata dal piano d'azione di Vienna e dalle conclusioni di Tampere per diverse azioni (aprile 2001) non è stata rispettata. Ciò riguarda, ad esempio, alcuni strumenti in materia di asilo e la lotta contro talune forme di criminalità, quali la corruzione, il traffico di droga e la criminalità informatica. Ritardo si deve registrare anche nella ratifica delle convenzioni sull'estradizione e nell'applicazione della convenzione di reciproca assistenza giudiziaria e in altri elementi relativi alla reciproca assistenza.

Ciascuna istituzione ha una parte di responsabilità; certamente la Commissione ha presentato alcune proposte con ritardo rispetto alle sue intenzioni iniziali. Si possono citare, ad esempio, la revisione della convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali, la proposta relativa alla definizione, incriminazione e sanzioni comuni in materia di traffico di droga, o la proposta concernente la revisione della convenzione di Dublino. Ad ogni modo, la Commissione sarà in grado di presentare entro l'estate tutte le proposte relative alla definizione di una politica in materia di asilo e di immigrazione, in linea con i principi convenuti a Tampere. Quanto al Consiglio, non si è ancora giunti ad un accordo, tra l'altro, sulla proposta della Commissione relativa al ricongiungimento familiare, e numerose convenzioni non sono ancora state ratificate da tutti i 15 Stati membri.

Eppure, come già menzionato, i lavori sono proseguiti incessantemente. Una parte degli stessi è stata però incentrata su alcune azioni puntuali che hanno apportato un valore aggiunto molto parziale. Si prevede che il Consiglio di Laeken valuterà non solo i progressi compiuti, ma prenderà altresì in considerazione le azioni non ancora intraprese.

Il "Quadro di controllo" riporta anche i casi nei quali le azioni previste non hanno trovato piena realizzazione, come avviene ad esempio nella lotta contro le frodi fiscali e gli strumenti intesi a completare la lotta contro il riciclaggio di proventi illeciti.

Appare pertanto necessario approfondire la riflessione, da un lato, sulle priorità e, dall'altro, sul modo più efficace per raggiungere gli obiettivi entro le scadenze fissate, in modo da dare quindi il necessario impulso all'accelerazione dei lavori nei settori nei quali si registrano i ritardi più consistenti.

2. POLITICA COMUNE DELL'UE IN MATERIA DI ASILO E MIGRAZIONE

Gli aspetti separati ma strettamente connessi dell'asilo e della migrazione richiedono la definizione di una politica comune dell'UE che comprenda gli elementi seguenti:

2.1. Partenariato con i paesi d'origine

Verrà sviluppata un'impostazione organica del problema della migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti umani e allo sviluppo dei paesi e delle regioni di origine e transito, sulla base di un rapporto di partenariato con tali paesi e regioni ed al fine di promuovere lo sviluppo comune.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Valutazione dei paesi e delle regioni di origine e transito al fine di elaborare un'impostazione integrata specifica per i singoli paesi.	Proseguo del mandato del Gruppo di lavoro ad alto livello "Asilo e migrazione"	Consiglio e Commissione		Continuazione del lavoro all'interno del Gruppo di lavoro ad alto livello. Piano d'azione per l'Albania e regioni limitrofe, adottato dal Consiglio nel giugno 2000. La relazione sull'attuazione dei piani d'azione già adottati è stata presentata al Consiglio europeo di Nizza <u>nel dicembre 2000</u>
	Valutazione di altri paesi e regioni al fine di elaborare nuovi piani d'azione	Consiglio e Commissione	Aprile 2001	Stando alla relazione adottata dal Consiglio, si dovrà prevedere l'elaborazione di nuovi piani d'azione sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione dei piani d'azione adottati fino ad oggi. Si dovranno definire i criteri prima di scegliere i paesi o le regioni ai quali saranno rivolti i nuovi piani d'azione.
	Istituzione di un nuovo dispositivo di bilancio relativo alla cooperazione con i paesi terzi d'origine e di transito ¹	Consiglio e Commissione	Con la massima rapidità	Conformemente alla decisione dell'autorità di bilancio, selezione da parte della Commissione delle azioni preparatorie che rientrano nell'esercizio di bilancio 2001 (10 milioni di euro). La Commissione intende presentare una proposta di base giuridica nel corso del primo semestre del 2001 ²

¹ Seguito dato alla risoluzione del PE del 30 marzo 2000.

² Si veda anche la tabella relativa alla "gestione dei flussi migratori".

2.2. Il regime europeo comune in materia di asilo

L'obiettivo è di assicurare l'applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement.

A lungo termine si dovrà definire una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per la concessione dell'asilo valido in tutta l'Unione.

Si dovranno limitare i "movimenti secondari" dei richiedenti asilo tra gli Stati membri.

Sarà attivamente perseguito un accordo per la protezione temporanea degli sfollati, basato sulla solidarietà tra gli Stati membri.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Determinazione dello Stato competente per l'esame delle domande d'asilo	Esame dell'efficacia della convenzione di Dublino	La valutazione sarà effettuata dalla Commissione	2000	Nel giugno 2000 la Commissione ha trasmesso un questionario agli Stati membri. La relazione finale di valutazione è stata presentata nell'aprile 2001 .
	Adozione dei criteri e dei meccanismi (regolamento))	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	Documento di lavoro dei servizi della Commissione presentato nel marzo 2000 La Commissione intende presentare una proposta nel corso del primo semestre 2001 .
	Conclusione dei lavori relativi al sistema EURODAC	Consiglio e Commissione		Adozione del regolamento "Eurodac" del Consiglio nel dicembre 2000 . Sviluppo dell'unità centrale da parte dei servizi della Commissione, in contatto con gli esperti degli Stati membri.
Una procedura di asilo equa ed efficace	Adozione di norme comuni minime sulle procedure per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato al fine, tra l'altro, di ridurre la durata delle procedure d'asilo e prestando particolare attenzione alla situazione dei minori (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	La Commissione ha presentato una proposta nel settembre 2000.
	Definizione di condizioni comuni minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo (con particolare attenzione alla situazione dei bambini) (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	Adozione, sulla base di un documento di lavoro della presidenza francese, di conclusioni da parte del Consiglio nel novembre 2000. La Commissione ha presentato una proposta nell'aprile 2001 .

	Procedura comune in materia di asilo	Commissione (in parte)		La Commissione ha presentato una comunicazione nel novembre del 2000, proponendo un'impostazione in due fasi. La Commissione si impegna a sottoporre ogni anno, fin dal prossimo dicembre, una relazione sui progressi registrati nell'attuazione degli strumenti della prima fase.
Status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo	Può rendersi necessario un atto legislativo come seguito alla comunicazione della Commissione	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		La Commissione ha presentato una comunicazione nel novembre del 2000 (cfr. punto precedente).
	Ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2004	La Commissione intende presentare una proposta di direttiva nel secondo semestre del 2001
Adozione di misure relative agli rifugiati e sfollati volte ad offrire uno status adeguato alle persone che necessitano di protezione internazionale	Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati che necessitano di protezione internazionale (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Con la massima rapidità	La Commissione ha presentato una proposta di direttiva nel maggio 2000. Parere del Parlamento europeo nel marzo 2001.
	Forme complementari di protezione (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2004	La Commissione intende presentare una proposta di direttiva nel secondo semestre del 2001
Promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e che subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi	Istituzione di un fondo europeo per i rifugiati (decisione)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Con la massima rapidità	Decisione adottata dal Consiglio nel settembre del 2000 Stanziamenti impegnati per gli esercizi 2000 e 2001.
	Garantire che una riserva finanziaria sia disponibile nelle situazioni di afflusso massiccio di rifugiati	Consiglio e PE sulla base di un'eventuale proposta della Commissione		La Commissione sta valutando le varie possibilità

2.3. Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi

Si procederà a un ravvicinamento delle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi in base a una valutazione comune sia degli sviluppi economici e demografici all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi di origine.

Una politica di integrazione dovrebbe mirare a garantire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (in particolare a coloro che soggiornano in maniera prolungata) diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'UE e a rafforzare la non discriminazione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Lotta contro qualsiasi forma di discriminazione e in particolare contro il razzismo e la xenofobia ³	Attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Giugno-dicembre 2000	Direttiva adottata dal Consiglio nel giugno del 2000. Termine per il recepimento: 19 luglio 2003.
	Stabilire un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e impiego (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		Direttiva adottata dal Consiglio nel novembre 2000. Termine per il recepimento: 2 dicembre 2003.
	Programmi ispirati alle migliori prassi e esperienze (decisione)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2000 della decisione relativa al programma di azione comunitaria (2001-2006) destinato a sostenere gli sforzi degli Stati membri. Programma avviato il 1° febbraio 2001.
	Intensificazione della cooperazione con l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con il Consiglio d'Europa	Consiglio / Commissione		Apertura ufficiale del centro il 7 aprile 2000. La seconda relazione annuale è stata pubblicata nel dicembre 2000.
	Rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria per prevenire e combattere il razzismo e la xenofobia – Incriminazione comune del razzismo e della xenofobia (decisione quadro) ⁴	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione		La seconda relazione sull'attuazione dell'azione comune del 15 luglio 1996 è attesa per il 2001. La Commissione intende presentare prima della fine del secondo trimestre 2001 una proposta di decisione-quadro.

³ Le misure volte a rafforzare la non discriminazione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia si applicano generalmente a tutte le persone residenti nel territorio dell'Unione europea; esse assumono particolare rilevanza nel caso dei cittadini di paesi terzi.

⁴ Si veda anche la tabella "lotta contro determinate forme di criminalità".

Ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi	Esame dei flussi migratori attuali e futuri nell'UE in relazione ai cambiamenti demografici, alla situazione del mercato del lavoro e alla pressione migratoria proveniente dai paesi e dalle regioni di origine	Consiglio / Commissione / Stati membri		La comunicazione della Commissione del novembre 2000 tratta questo aspetto. La Commissione intende presentare nel corso del secondo semestre 2001 una comunicazione relativa all'attuazione di una politica di coordinamento aperto in materia di immigrazione.
	Condizioni di ingresso e soggiorno a scopo di (a) ricongiungimento familiare, (b) studio o formazione professionale, (c) occupazione retribuita, attività di lavoro autonomo (direttive)	Consiglio, sulla base di proposte della Commissione		Proposta di direttiva della Commissione in materia di diritto al ricongiungimento familiare presentata al Parlamento e al Consiglio il 1° dicembre 1999 Parere del Parlamento europeo emesso nel settembre 2000 La Commissione intende presentare nel secondo semestre del 2001 delle proposte di direttive relative all'ammissione per motivi di lavoro, studio, formazione professionale e per altri motivi.
	Norme e procedure per il rilascio di visti a lungo termine e di documenti di soggiorno (direttiva)	Consiglio, sulla base di proposte della Commissione		
Ravvicinamento dello status giuridico dei cittadini di paesi terzi	Definizione di una serie di diritti uniformi (ad esempio il diritto a ottenere la residenza, ricevere un'istruzione, esercitare un'attività in qualità di lavoratore dipendente o autonomo) da garantire ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro per un periodo di tempo da definire (direttiva)	Consiglio, sulla base di proposte della Commissione		Adozione di conclusioni da parte del Consiglio nel novembre 2000 La Commissione ha presentato, nel marzo 2001, una proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi residenti da lunga data.
	Determinazione dei criteri e delle condizioni in base ai quali, al pari dei cittadini della Comunità e dei loro familiari, i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi ad insediarsi e lavorare in qualsiasi Stato membro dell'Unione tenendo conto delle conseguenze sul piano dell'equilibrio sociale e dell'equilibrio del mercato del lavoro (direttiva)	Consiglio, sulla base di proposte della Commissione		La Commissione intende presentare nel secondo semestre 2001 una comunicazione relativa all'attuazione di una politica di coordinamento aperto in materia di immigrazione (cfr. supra).

2.4. Gestione dei flussi migratori

La gestione dei flussi migratori deve essere migliorata in tutte le sue fasi in stretta cooperazione con i paesi di origine e transito.

La lotta contro l'immigrazione illegale dovrà essere intensificata combattendo le organizzazioni criminali coinvolte e garantendo i diritti delle vittime.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Migliorare lo scambio di statistiche e informazioni in materia di asilo e immigrazione (tale scambio dovrebbe riguardare statistiche nonché informazioni sulla legislazione e politica nazionale)	Proseguire l'attuazione del piano d'azione adottato dal Consiglio nell'aprile 1998	Commissione in cooperazione con gli Stati membri		La presidenza svedese ha organizzato nell'aprile 2001 un seminario relativo alla necessità di analisi statistiche derivante dall'elaborazione di politiche comuni nei settori dell'immigrazione e dell'asilo; adozione delle conclusioni da parte del Consiglio a fine maggio 2001. Preparazione di un documento di orientamento da parte dei servizi della Commissione.
	Istituzione di un Osservatorio europeo (virtuale) della migrazione	Commissione		Azioni preparatorie (sulla base di un precedente studio di fattibilità) finanziate dal programma ODYSSEUS; documento di lavoro dei servizi della Commissione presentato agli Stati membri nel giugno del 2000.
Intensificare la lotta contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento economico dei migranti	Adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati penali e alle sanzioni nel settore della criminalità organizzata legata alla tratta di esseri umani ⁵ (decisione quadro)	Consiglio, sulla base di proposte della Commissione		- La Commissione ha presentato una proposta di decisione-quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani nel dicembre 2000 - La presidenza francese ha presentato, nel luglio 2000, due iniziative, rispettivamente di direttiva e di decisione quadro sulla responsabilità delle organizzazioni criminali di immigrazione clandestina. - Parere del PE (che respinge la proposta) nel febbraio 2001 - Adozione da parte del Consiglio a maggio 2001.

⁵

Si veda anche la tabella "lotta contro determinate forme di criminalità".

	Individuare e smantellare le organizzazioni criminali coinvolte ponendo la lotta contro l'immigrazione illegale in primo piano tra le priorità della cooperazione operativa	Stati membri/ Commissione/ Europol		Attuazione di ambiti di cooperazione relativi alla lotta contro l'immigrazione clandestina di provenienza dalla Cina e dai Balcani occidentali. La Commissione intende presentare una comunicazione sulla lotta contro l'immigrazione clandestina nel primo semestre 2001
	Esplorare le possibilità di istituire norme comuni e di unire le risorse per lo svolgimento di indagini relative alle organizzazioni criminali di immigrazione clandestina ⁶			Sono in corso lavori in seno al Consiglio (CIREFI) al fine di migliorare la lotta contro le organizzazioni criminali di immigrazione clandestina. (cfr. supra)
	Proseguire l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri sulla responsabilità civile del vettore (direttiva)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro		La presidenza francese ha presentato un'iniziativa di direttiva nel luglio del 2000. Parere del PE (che respinge la proposta) nel marzo 2001.
Assistere i paesi di origine e transito	Sviluppare campagne di informazione sulle effettive possibilità di immigrazione legale e prevenzione di qualsiasi forma di tratta di esseri umani.	Consiglio, sulla base di proposte della Commissione	Aprile 2001	La Commissione intende presentare una proposta di base giuridica per l'attuazione di un nuovo dispositivo di bilancio. Essa si fa carico dell'esecuzione di quest'ultimo per il 2001 attraverso azioni preparatorie, conformemente alla decisione dell'autorità di bilancio. ⁷
	Agevolare il rimpatrio volontario			
	Rafforzare le capacità delle autorità di tali paesi di combattere efficacemente la tratta di esseri umani			
	Aiutare i paesi terzi ad adempiere i loro obblighi di riammissione nei confronti dell'Unione e degli Stati membri			

⁶ Punto trasferito dalla tabella "potenziamento della cooperazione nella lotta contro la criminalità".

⁷ Si veda anche la tabella "partenariato con i paesi di origine"

Istituire una coerente politica dell'Unione europea in materia di riammissione e rimpatrio	Concludere accordi di riammissione o includere clausole tipo in altri accordi tra la Comunità europea e i paesi terzi o i gruppi di paesi terzi interessati	Consiglio, sulla base di proposte della Commissione		Sono in corso negoziati su accordi di riammissione con Russia, Pakistan, Sri Lanka, Marocco e la Commissione ha presentato raccomandazioni relative a direttive di negoziato in vista di un accordo di riammissione con Hong Kong e Macao.
	Elaborazione di norme minime comuni in materia di rimpatrio	Consiglio / Commissione / Stati membri		La presidenza francese ha presentato nel luglio 2000 un progetto di direttiva relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di allontanamento Parere del PE (che respinge la proposta) nel marzo 2001. Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001. La Commissione intende presentare una comunicazione su una politica comune in materia di rimpatrio nel secondo semestre 2001.

3. UN AUTENTICO SPAZIO DI GIUSTIZIA EUROPEO

L'intento è di infondere nei cittadini un sentimento comune di giustizia in tutta l'Unione. Compito della giustizia è facilitare la vita quotidiana dei cittadini e far sì che vengano deferiti agli organi giurisdizionali quanti mettano a repentaglio la libertà e la sicurezza dei singoli e della società. Ciò presuppone che vengano migliorate le possibilità di accesso alla giustizia e che venga attuata tra gli Stati membri una piena cooperazione giudiziaria .

3.1. Migliore accesso alla giustizia in Europa

Un autentico spazio di giustizia deve far sì che i singoli e le imprese possano rivolgersi agli organi giurisdizionali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro e che la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non costituisca un impedimento o un ostacolo all'esercizio dei loro diritti.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Garantire la certezza del diritto e la parità di accesso alla giustizia	Campagna di informazione e pubblicazione di "guide dell'utente" sulla cooperazione giudiziaria nell'Unione	Commissione		Onde facilitare le informazioni agli utenti , la Commissione prepara , nel corso del 2001, iniziative concrete in sinergia con la futura rete giudiziaria europea e i lavori del Consiglio d'Europa.
	Istituzione di un sistema di informazione permanente da parte di una rete di autorità nazionali (Rete giudiziaria europea in materia civile)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	2001	La Commissione ha presentato una proposta nel settembre del 2000. Parere del PE nell'aprile 2001. Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001.

	Proposta di istituire norme minime per l'assistenza giudiziaria	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	In seguito al Libro verde presentato dalla Commissione nel febbraio 2000, questa ha organizzato un'audizione nel febbraio 2001 e intende presentare una proposta di direttiva sull'assistenza giudiziaria e le questioni finanziarie relative alle procedure nel settembre 2001.
	Proposta relativa a norme procedurali comuni per la composizione di controversie di piccola entità in materia civile e commerciale nonché di cause relative alle prestazioni alimentari, e in materia di crediti non contestati.	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	La Commissione intende presentare a fine 2001 una proposta per la creazione di un titolo esecutivo europeo ai fini dell'esazione dei crediti incontestati basata sull'adozione di norme minime che permetteranno di eliminare tutte le misure intermedie per l'esecuzione. Al fine di un maggiore ravvicinamento delle norme procedurali relative ai crediti incontestati e alle richieste di entità minore, la Commissione presenterà un Libro verde nel 2002.
	Proposta di istituire norme minime di qualità per la risoluzione alternativa delle controversie	Spetta agli Stati membri istituire procedure extragiudiziali	Aprile 2004	La Commissione ha promosso la creazione di una rete extragiudiziale europea (EEJ-Net) per i consumatori. Il Consiglio ha adottato, nel maggio 2000, conclusioni sulla risoluzione alternativa delle controversie. - La Commissione intende presentare, nell'ottobre 2001, un Libro verde al fine di istituire norme minime di qualità.
Garantire la certezza del diritto e la parità di accesso alla giustizia	Creazione di formulari multilingui accettati reciprocamente come documenti validi nei procedimenti giudiziari transfrontalieri	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	Aprile 2004	Tale punto è stato incluso in parte nel questionario sulle controversie di piccola entità e sarà affrontato nell'ambito generale dei diversi lavori finalizzati ad armonizzare alcune norme di procedura civile.
Tutelare i diritti al risarcimento dei danni e fornire assistenza alle vittime	Elaborazione di norme minime per la protezione delle vittime	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	2002	La Commissione ha presentato una comunicazione nel luglio 1999. Adozione da parte del Consiglio nel marzo 2001 di una decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (d'iniziativa portoghese) a seguito del parere del PE nel dicembre 2000.
	Ulteriori atti normativi intesi a ravvicinare i meccanismi di risarcimento delle vittime	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	2004	La Commissione intende presentare nel settembre 2001 un Libro verde sul risarcimento alle vittime.

3.2. Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie

Un autentico spazio di giustizia europeo deve assicurare la certezza del diritto ai cittadini in genere e agli operatori economici. A tal fine le sentenze e le decisioni devono essere rispettate ed eseguite in tutta l'Unione.

Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. A tal fine il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale.

Per quanto riguarda la materia civile:

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e necessario ravvicinamento delle legislazioni, per facilitare la cooperazione tra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli ⁸	Programma di misure sul riconoscimento reciproco delle decisioni civili e commerciali (in particolare: misure per il riconoscimento reciproco e l'esecuzione; abolizione degli ostacoli nelle controversie di piccola entità e nelle controversie familiari)	Il Consiglio e la Commissione adotteranno un programma	Il programma sarà adottato alla fine del 2000	Il programma di reciproco riconoscimento è stato adottato dal Consiglio nel novembre 2000; esso prevede quattro settori: - per il primo settore sono in fase di avvio dei progetti pilota (cfr. punto 3.1.4); - per il secondo settore, la Commissione ha presentato nel marzo 2001 un documento di lavoro sul reciproco riconoscimento nel settore della famiglia e presenterà nel 2001 una proposta legislativa onde integrare il regolamento relativo alle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori; - per il terzo e quarto settore, la Commissione avvia degli studi preparatori nel 2001.

⁸

Si veda la tabella "maggiore convergenza nel settore del diritto civile"

	Proposta di definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di procedura civile (nuova legislazione procedurale sugli ordini di pagamento)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro		La Commissione intende presentare un Libro verde nel 2002 per preparare una iniziativa legislativa (cfr. punto 3.1.4)
	Avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro		Tale azione è stata integrata nel programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento. La Commissione intende presentare entro il 2001 una proposta di regolamento per la creazione di un titolo esecutivo europeo per i crediti incontestati basata sull'adozione di norme minime che permetteranno di eliminare tutte le misure intermedie per l'esecuzione (cfr. punto 3.1.4, primo comma). La Commissione intende elaborare idonee iniziative per permettere di dar seguito all'iniziativa francese in corso sul diritto di visita ai minori (cfr. punto 3.2.1)

Per quanto riguarda la materia penale:

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Garantire che i delinquenti non abbiano rifugi sicuri	Ratifica delle convenzioni UE del 1995 e 1996 in materia di estradizione	Stati membri	aprile 2001	A, FIN, NL, S, EL, D, DK, E, P hanno ratificato la convenzione del 1995 FIN, NL, P, EL, D, DK, E hanno ratificato la convenzione del 1996
	Studio sull'abolizione della procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	fine 2001	La Commissione intende presentare proposte entro la fine del terzo trimestre 2001
	Predisporre procedure di estradizione accelerate	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	fine 2001	Da includere nella proposta della Commissione (cfr. punto precedente).
	Esaminare il problema dell'estradizione in relazione ai procedimenti in contumacia	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	Da includere nella proposta della Commissione (cfr. punto precedente).
Garantire che le decisioni prese in uno Stato membro siano valide in tutta l'Unione ⁹	Programma di misure per l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco, cui dovranno far seguito atti normativi specifici	Consiglio / Commissione	Il programma sarà adottato entro la fine del 2000	La Commissione ha presentato, nel luglio 2000, una comunicazione sul riconoscimento delle decisioni definitive in materia penale Parere del PE nel maggio 2001 Adozione del programma comune Consiglio/ Commissione nel novembre 2000

⁹

Si veda la tabella "lotta contro determinate forme di criminalità" (tratta di esseri umani, traffico di droga e terrorismo)

	Applicazione del principio del reciproco riconoscimento ai provvedimenti precedenti alla sentenza	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro		F, B, S hanno presentato nel febbraio 2001 un'iniziativa relativa al congelamento dei beni e delle prove ¹⁰ La Commissione intende presentare, nel dicembre 2001, una proposta di decisione-quadro sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti precedenti alla sentenza in materia di criminalità informatica.
	Vagliare la possibilità di migliorare la cooperazione transfrontaliera in materia di trasmissione dei procedimenti e di esecuzione delle sentenze	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	Incluso nel programma sul reciproco riconoscimento (cfr. supra). UK ha annunciato un'iniziativa per una decisione-quadro sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie D ha presentato un'iniziativa per istituire, a norma dell'articolo 34 del TUE, la convenzione relativa alla cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel quadro delle procedure relative alle infrazioni stradali e dell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie.
	Vagliare la possibilità di ampliare e possibilmente formalizzare lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	Incluso nel programma sul reciproco riconoscimento (cfr. supra).

¹⁰

Si veda la tabella "azione specifica antiriciclaggio"

3.3. Maggiore convergenza nel settore del diritto civile

Al fine di facilitare la cooperazione giudiziaria e migliorare l'accesso alla legislazione gli ordinamenti giuridici dovranno diventare più compatibili e convergenti.

Obiettivi	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Eliminare gli ostacoli creati dalle disparità legislative e procedurali	Nuove norme di procedura per le cause transfrontaliere (riguardanti ad esempio i provvedimenti provvisori, l'assunzione delle prove, i termini)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro.	aprile 2004	D ha presentato un'iniziativa relativa all'assunzione delle prove nel settembre 2000. La questione del diritto procedurale è parzialmente inclusa nel programma di reciproco riconoscimento. Parere del PE nel marzo 2001 Adozione da parte del Consiglio prevista per fine maggio 2001.
	Studio globale al fine di individuare ed eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili	Il Consiglio dovrebbe preparare una relazione	fine 2001	La Commissione intende presentare nel giugno 2001 un Libro verde sul diritto privato europeo, al fine di dare l'avvio ad un vasto dibattito sulla necessità, le possibilità ed i metodi di armonizzazione in taluni settori del diritto privato sostanziale.
	Concludere le convenzioni di Bruxelles e Lugano ¹¹	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	Il regolamento che sostituirà la Convenzione di Bruxelles è stato adottato dal Consiglio nel dicembre 2000. La Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione relativa ad una direttiva di negoziato in vista della convenzione dell'Aia relativa ad una convenzione mondiale, la cui la conferenza diplomatica si terrà nel giugno 2001. La Commissione sta preparando una proposta di raccomandazione relativa a direttive di negoziato in vista di un accordo tra la Comunità e gli Stati firmatari della convenzione di Lugano.

¹¹

Si veda anche la tabella “reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie”

	Elaborazione di un atto normativo sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	Entro la fine del 2001 , la Commissione intende presentare una proposta di regolamento.
	Procedere alla revisione, se necessario, della convenzione di Roma del 1980	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	La Commissione intende presentare all'inizio del 2002 un Libro verde cui seguirà, se necessario, un progetto di regolamento.
	Studio preliminare sulla possibilità di redigere un atto normativo sulla legge applicabile in materia di divorzio	Consiglio/ Commissione	aprile 2004	Sulla base di un questionario il Consiglio ha realizzato, nel maggio 2000, uno studio comparativo sulle leggi nazionali e la posizione degli Stati membri in materia. La Commissione avvierà uno studio complementare nel 2001.
	Elaborazione di uno studio preliminare sulla competenza e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e successioni	Consiglio/ Commissione	aprile 2004	La questione della competenza dei tribunali e del riconoscimento delle sentenze è inserita nel programma di reciproco riconoscimento cfr. punto 3.2.1)

4. LOTTA A LIVELLO DELL'UNIONE CONTRO LA CRIMINALITÀ

Si dovrebbe raggiungere l'obiettivo dell'elaborazione equilibrata di misure a livello di Unione contro qualsiasi forma di criminalità ed in particolare contro le forme gravi di criminalità organizzata e transnazionale, proteggendo nel contempo la libertà e i diritti dei cittadini e degli operatori economici.

In questo contesto, una particolare attenzione è rivolta alla “Strategia dell’Unione per l’inizio del nuovo Millennio” sulla prevenzione ed il controllo della criminalità organizzata. In questo capitolo sono state introdotte alcune azioni complementari che vanno oltre le conclusioni di Tampere e che sono richieste dalle raccomandazioni della suddetta strategia.

4.1. Prevenzione della criminalità a livello dell'Unione

Una politica efficace di lotta contro qualsiasi forma di criminalità organizzata e non organizzata deve prevedere anche misure preventive a carattere multidisciplinare.

Occorre integrare gli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni e nei programmi contro la criminalità a livello di Unione e di Stati membri.

Occorre incoraggiare la cooperazione tra le organizzazioni nazionali impegnate nella prevenzione individuando alcuni settori prioritari.

Obiettivi	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Prevenire la criminalità riducendo la possibilità di delinquere	Individuare ed elaborare priorità comuni - orientamenti politici - di cui tener conto nel predisporre la nuova normativa ; valutazione dell'impatto della nuova normativa sulla prevenzione del crimine.	Consiglio/ Commissione/ Stati membri		Nel novembre 2000 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla prevenzione della criminalità nell'Unione europea, che propone l'istituzione di un Forum, nonché di un programma (Hippokrates) nel settore della prevenzione della criminalità. Parere del PE sul programma Hippokrates nell'aprile 2001. Prima riunione del Forum sulla prevenzione della criminalità organizzata prevista per metà maggio 2001. A seguito della risoluzione del Consiglio del dicembre 1998, la Commissione e Europol hanno presentato congiuntamente nel marzo 2001 una relazione relativa alla strategia europea per la prevenzione della criminalità organizzata.
	Inserimento degli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni e nei programmi contro la criminalità a livello di Unione e di Stati membri – orientamenti politici da parte del Consiglio.	Consiglio/ Commissione/ Stati membri		
Facilitare la cooperazione tra Stati membri	Scambio delle migliori prassi e cooperazione tra le autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità in settori prioritari istituendo eventualmente un programma finanziato dalla Comunità, riguardante in particolare la criminalità giovanile e urbana e a quella connessa alla droga. Prevenzione della penetrazione del crimine organizzato nei settori economici legittimi.	Consiglio/ Commissione/ Stati membri	2001	La comunicazione della Commissione comprende una proposta relativa a uno strumento finanziario (programma Hippokrates - cfr. punto precedente). F e S hanno presentato nel novembre 2000 un'iniziativa ai fini di una decisione del Consiglio che istituisca una rete di prevenzione della criminalità. Parere del PE nel marzo 2001. Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001.

4.2. Potenziamento della cooperazione contro la criminalità

In un autentico spazio di giustizia i delinquenti non devono poter sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri.

L'obiettivo di garantire ai cittadini un livello elevato di protezione presuppone una maggiore cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. A tal fine si dovrebbe trarre il massimo vantaggio dalla cooperazione tra le autorità degli Stati membri nell'ambito delle indagini su casi transfrontalieri.

Estendendo le competenze di Europol il trattato di Amsterdam ha riconosciuto il ruolo centrale da esso svolto nel coadiuvare la cooperazione europea per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Coordinare e se necessario centralizzare i procedimenti	Istituire squadre investigative comuni inizialmente per combattere il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo nell'ambito delle indagini sulla criminalità transnazionale		Subito	Il Consiglio ha adottato la convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale nel maggio 2000, il cui articolo 13 prevede l'istituzione di squadre comuni. La presidenza P ha presentato nel marzo 2001 un'iniziativa finalizzata ad anticipare l'applicazione dell'articolo 13 della convenzione, la cui discussione è stata sospesa.
	Istituire un'unità composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza – EUROJUST	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	Fine 2001	Adozione da parte del Consiglio, nel dicembre 2000 , di una decisione relativa all'istituzione di un'unità provvisoria nel gennaio 2001 (iniziativa F). Istituzione dell'unità provvisoria nel marzo 2001. Discussioni preliminari al Consiglio sulla base di iniziative degli Stati membri (F, P, S, B e D). La Commissione ha presentato una comunicazione nel novembre 2000. Parere del PE nel maggio 2001.
	Attuare e se necessario sviluppare ulteriormente la rete giudiziaria europea	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	Progetto pilota relativo a una rete di telecomunicazioni da promuovere nell'agosto 2001.

	Prevenire i conflitti di giurisdizione valutando la possibilità di registrare le indagini in corso in Stati membri diversi	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	La questione è stata inserita nel programma sul reciproco riconoscimento (cfr. punto 3.2) La Commissione intende presentare entro il 2001 una comunicazione sulla determinazione dei criteri di competenza in materia penale.
Fornire per quanto possibile assistenza reciproca	Adozione, ratifica e attuazione della convenzione di assistenza reciproca in materia penale	Consiglio / Stati membri	aprile 2001	Il Consiglio ha adottato la convenzione nel maggio 2000 Termine entro il quale gli Stati membri devono avviare le procedure applicabili: entro il 1° gennaio 2001¹².
	Avvio di una riflessione sulle modalità di intervento delle autorità di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	
	Esaminare la possibilità di armonizzare le norme in materia di protezione dei dati	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	Il Consiglio ha adottato, nell'ottobre 2000, una decisione per l'istituzione di una segreteria per l'assistenza all'autorità comune di controllo in materia di tutela dei dati (Europol, SID, SIS). Il Consiglio sta discutendo una proposta di risoluzione su iniziativa della presidenza F (basata su un'iniziativa P precedente).
Proteggere i diritti delle vittime e fornire loro assistenza	Definizione di norme minime	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	Parere del PE nel dicembre 2000. Adozione da parte del Consiglio nel marzo 2001 di una decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale (iniziativa P) - (cfr. punto 3.1).
Sviluppare la cooperazione operativa tra forze di polizia e la formazione delle persone svolgenti funzioni di pubblica sicurezza a livello di UE	Istituzione di una Task Force operativa europea dei capi della polizia	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	2001	La terza riunione della Task Force dei capi di polizia europei ha avuto luogo nel marzo 2001. Si terrà almeno una riunione per presidenza.
	Istituzione di sistemi d'informazione compatibili tra gli Stati Membri	È necessaria un'apposita decisione del Consiglio		

¹²

Si veda anche la tabella “reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie”

	Istituzione dell'accademia europea di polizia – avviata come rete di istituti di formazione nazionale già esistenti ed aperta ai paesi candidati	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	2001	Adozione da parte del Consiglio nel dicembre 2000 della decisione per l'istituzione nel 2001 dell'accademia europea di polizia- AEP (iniziativa P), che dovrebbe funzionare come una rete delle accademie delle polizie nazionali dal 1° gennaio 2001. F, D, S hanno avviato delle azioni di formazione comuni nel quadro della prevista configurazione della struttura definitiva dell'AEP, dal 2001.
Aumentare la cooperazione doganale nella lotta contro la criminalità e relativamente all'uso della tecnologia informatica	Attuazione dei CIS (sistema d'informazione doganale) e delle convenzioni di Napoli II	Stati membri	in corso	La Convenzione di Napoli II è stata ratificata da Grecia, Francia, Spagna e Svezia; questi ultimi tre paesi hanno convenuto di applicarla tra loro. La presidenza F sta preparando un manuale che stabilisce degli orientamenti per l'attuazione delle disposizioni della convenzione di Napoli II. La convenzione SID (terzo pilastro) è stata ratificata da DK, EL, I, D, P, F, E, S, FIN e UK. Il protocollo sull'entrata in vigore provvisoria della convenzione è stato ratificato da tutti i paesi sopra menzionati ad eccezione di I e P. La convenzione sarà applicabile negli Stati membri che l'hanno ratificata a partire dal novembre 2000.
	Rafforzare la cooperazione tra i servizi repressivi contro il contrabbando			I ha annunciato, nel marzo 2000 , una iniziativa nel settore della lotta al contrabbando .
Promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale	Adozione e ratifica della convenzione delle Nazioni unite sulla criminalità organizzata transnazionale e protocolli aggiuntivi	Consiglio, Stati membri/ Commissione	Firma alla fine del 2000	Nel dicembre 2000, è stata firmata ed aperta al deposito degli strumenti di ratifica la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai protocolli relativi, rispettivamente, alla tratta degli esseri umani e al traffico di migranti, che dovrà essere ratificata quanto prima. I negoziati sul protocollo relativo alle armi da fuoco sono stati conclusi nel febbraio 2001.

Rafforzare il ruolo di Europol di facilitare la cooperazione europea nella prevenzione e lotta alla criminalità dotandolo del sostegno e delle risorse necessari	Estendere la competenza di Europol ad ogni forma di riciclaggio di capitali, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano.	Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro		- Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2000 dell'atto che estende la competenza di Europol alla lotta contro il riciclaggio di proventi del crimine (iniziativa P).
	Esaminare la possibilità di creare una base di dati sulle indagini in corso	Europol / Consiglio		
	Consentire ad Europol di facilitare la preparazione di specifiche azioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri anche con azioni operative di unità miste	È necessaria un'apposita decisione del Consiglio	Aprile 2004, subito per alcuni settori	Adozione da parte del Consiglio nel novembre 2000 di un progetto di raccomandazione relativo al sostegno che Europol potrebbe apportare alle squadre investigative comuni.
	Adottare misure che consentano ad Europol di chiedere alle autorità competenti di condurre e coordinare le loro indagini in determinati casi e di sviluppare esperienze specifiche da mettere a disposizione degli Stati membri affinché se ne servano nelle indagini su casi di criminalità organizzata.	Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	Nel settembre 2000 il Consiglio ha adottato, come primo provvedimento, una raccomandazione in base alla quale gli SM dovranno prendere in considerazione le richieste di Europol di condurre e coordinare le loro indagini in determinati casi.
	Esaminare la possibilità di sottoporre a revisione la convenzione Europol con riguardo ad eventuali nuove competenze ed alla questione del controllo democratico e giudiziario	Consiglio / Commissione		- La Commissione intende presentare, prima della fine del 4° trimestre 2001, una proposta di decisione del Consiglio relativa alla modifica della convenzione Europol per quanto riguarda il controllo democratico e giudiziario di Europol e al fine di agevolare l'elaborazione di specifiche azioni investigative degli Stati membri. La questione del controllo giudiziario deve essere esaminata nel contesto dell'istituzione di Eurojust. La presidenza svedese intende presentare una proposta per estendere le competenze di Europol a tutte le forme di criminalità menzionate nell'Allegato della Convenzione Europol.

4.3. Lotta contro determinate forme di criminalità

Per quanto riguarda le legislazioni penali nazionali, gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi in primo luogo su un numero limitato di settori di particolare importanza. È necessario giungere a definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni per quanto riguarda la criminalità grave, organizzata e transnazionale al fine di proteggere la libertà e i diritti dei cittadini e degli operatori economici.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Adottare una strategia comune per tutta l'Unione europea per quanto riguarda la criminalità transfrontaliera	Perseguire penalmente la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori ¹³ con particolare riguardo alla pornografia infantile diffusa via Internet ¹⁴ .	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	La Commissione ha presentato nel dicembre 2000 due proposte di decisione-quadro relative alla lotta contro la tratta degli esseri umani e alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Parere del PE previsto per giugno 2001.
	Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni ¹⁵ in materia di traffico di droga ¹⁶	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	La Commissione ha avviato uno studio, terminato nel marzo 2001, sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di traffico di sostanze stupefacenti negli Stati membri dell'Unione europea. La Commissione intende presentare nel corso del primo semestre 2001 una proposta di decisione-quadro relativa all'istituzione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili nel settore del traffico di droga.
	Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di corruzione	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	La Commissione intende presentare un documento di lavoro nel secondo semestre 2001.

¹³ Si veda anche la tabella “gestione dei flussi migratori”.

¹⁴ Si veda anche la tabella “reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie”.

¹⁵ Si veda anche la tabella “cooperazione contro la droga”.

¹⁶ Si veda anche la tabella “reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie”.

	Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di criminalità ambientale	Consiglio	aprile 2001	DK ha presentato un'iniziativa nel gennaio 2000. Il Consiglio ha espresso, nel settembre 2000, il proprio accordo per l'elaborazione di una legislazione comune a livello europeo. In tale materia è già in vigore una consistente normativa comunitaria. La Commissione ha presentato nel marzo 2001 una proposta di direttiva relativa alla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, complementare all'iniziativa danese.
	Proposta di incriminazione comune del teppismo sportivo	Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro		Il programma OISIN ha finanziato un progetto finalizzato alla valutazione della cooperazione tra i servizi competenti durante il campionato "Euro 2000". I risultati sono attesi entro aprile 2001. Si attendono iniziative su misure a livello dell'Unione europea da parte di B e/o NL entro fine 2001.
	Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni del razzismo e della xenofobia (decisione quadro)	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2004	La seconda relazione sull'attuazione dell'azione comune del 15 luglio 1996, prevista per la fine del 2000, è attesa per il 2001.¹⁷ Entro la fine del secondo trimestre 2001, la Commissione intende presentare una proposta di decisione-quadro.
	Definizioni comuni relativamente alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità informatica nonché incriminazioni e sanzioni comuni per i reati nel settore delle alte tecnologie	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	La Commissione ha presentato nel gennaio 2001 una comunicazione relativa alla creazione di una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica. Entro la fine del secondo trimestre 2001, la Commissione intende presentare una proposta di decisione-quadro sulla pirateria informatica.
Adottare una strategia comune in tutta l'UE relativamente alla criminalità transfrontaliera	Perseguire penalmente la frode a danno dei mezzi di pagamento diversi dai contanti	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	aprile 2001	Accordo di principio del Consiglio nel maggio 2000. Parere del Parlamento nel luglio 2000. Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001. La Commissione ha presentato un piano d'azione relativo a misure preventive a fine 2000.

¹⁷

Si veda anche la tabella "equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi".

	Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di contraffazione dell'euro	Consiglio/ Commissione/ Stati membri	aprile 2001	Il Consiglio ha adottato una decisione quadro sulle sanzioni comuni in materia di contraffazione dell'euro nel maggio 2000. Accordo di principio sul regolamento proposto dalla Commissione nel febbraio 2001. F ha presentato un'iniziativa relativa ad una proposta di decisione e un progetto di conclusioni del Consiglio relativi alla protezione dell'euro. Parere del PE all'inizio di maggio 2001.
	Perseguire penalmente la frode nelle gare di appalto	Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro	aprile 2001	La Germania ha presentato un'iniziativa nel marzo 1999.
	Rafforzare il quadro giuridico per la protezione degli interessi finanziari della Comunità	Consiglio e PE sulla base di una proposta della Commissione		Nel giugno 2000 comunicazione della Commissione su una strategia globale contro le frodi. Il Piano d'azione 2001-2002 sarà presentato prossimamente. La Commissione intende presentare, entro la fine del primo semestre 2001, una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione penale degli interessi finanziari delle Comunità. La Commissione intende presentare entro fine 2001, un Libro verde sulla protezione penale degli interessi finanziari delle Comunità. La Commissione intende presentare, entro fine 2001, una proposta di regolamento relativo ad un meccanismo di cooperazione contro le attività criminali che pregiudicano gli interessi finanziari comunitari (compresi l'IVA e il riciclaggio di proventi del crimine).
	Definizioni comuni, incriminazioni e sanzioni dei reati legati al terrorismo ¹⁸	Consiglio, sulla base di un'iniziativa di uno Stato membro		La Commissione intende presentare una proposta di decisione-quadro del Consiglio sul terrorismo prima della fine del terzo trimestre del 2001.
	Definizioni comuni, incriminazioni e sanzioni della frode fiscale	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o sulla base di un'iniziativa di uno Stato Membro		

¹⁸

Si veda anche la tabella "reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie".

4.4. Azione specifica antiriciclaggio

Il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata. Per questo motivo esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti, al fine di assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Confiscare agli autori dei reti i proventi delle attività illecite	Convenzione o decisione quadro sulla criminalità finanziaria e sul riciclaggio	Consiglio, sulla base di un'iniziativa della Francia		La presidenza F ha presentato un progetto di decisione quadro sul riciclaggio dei proventi di reato. Nell'ottobre 2000 accordo di principio del Consiglio. Parere del Parlamento nel novembre 2000. Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001. Dibattito in corso sul progetto (iniziativa F) di convenzione sulla cooperazione giudiziaria nella lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio dei proventi di reato e la criminalità finanziaria (fase avanzata)
	Iniziative concrete per rintracciare, congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato			F, B, S hanno presentato nel febbraio 2001 un'iniziativa relativa al congelamento dei beni e delle prove
Rafforzare la conoscenza e la capacità di combattere le attività di riciclaggio	Dare piena attuazione, anche in tutte le dipendenze, alle disposizioni della direttiva antiriciclaggio, alla convenzione di Strasburgo del 1990 e alle raccomandazioni della Task Force "Azione finanziaria".	Stati membri		La convenzione del 1990 deve essere ratificata dal Lussemburgo Conclusioni adottate dal Consiglio congiunto (ECOFIN/JAI) nell'ottobre 2000
	Adottare il progetto di direttiva antiriciclaggio riveduta	Consiglio e Parlamento	Non appena possibile	Posizione comune definita dal Consiglio nel novembre 2000. Parere del PE in seconda lettura nell'aprile 2001.
	Accelerare lo scambio di informazioni fra le unità di intelligence finanziaria (FIU) e consentire alle autorità giudiziarie e alle FIU di ricevere informazioni indipendentemente dalle disposizioni sulla segretezza	Consiglio, sulla base di un'iniziativa della Finlandia		Nell'ottobre 2000 decisione del Consiglio sulla base di un'iniziativa finlandese.
	Devono essere elaborate norme comuni al fine di impedire il ricorso a società e enti registrati all'esterno dell'Unione per dissimulare e riciclare i proventi del crimine	Commissione / Consiglio/ Stati membri		

	Illustrare in un rapporto le disposizioni delle normative nazionali nel settore bancario, finanziario e societario che ostacolano la cooperazione internazionale.	Commissione		Le conclusioni adottate dal Consiglio congiunto (JAI-ECOFIN) nell'ottobre 2000 invitano la Commissione a stilare un rapporto, che sarà disponibile nel quarto trimestre 2001.
	Prevenire l'eccessivo uso di pagamenti in contanti e studiare il ruolo dei casinò e delle case da gioco	La Commissione promuoverà uno studio	Dicembre 2003	
	Assicurare la trasparenza delle transazioni finanziarie per mezzo elettronico	Consiglio/ Commissione	Dicembre 2001	
	Estendere la competenza dell'Europol ad ogni forma di riciclaggio ¹⁹ , a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa degli Stati membri		Parere del PE nel novembre 2000. Adozione di una decisione da parte del Consiglio nel novembre 2000, che estende la competenza dell'Europol al riciclaggio in generale (iniziativa P).
	Migliorare le norme antiriciclaggio con i centri finanziari off-shore, on-shore ed i paradisi fiscali Sostegno alle azioni internazionali nei confronti dei paesi off-shore.	Consiglio/ Commissione/ Stati Membri		Il Consiglio congiunto (JAI/ECOFIN) ha adottato nell'ottobre 2000 delle conclusioni finalizzate all'attuazione immediata e coordinata di contromisure GAFI/FATF. Tali misure potranno essere stabilite nel giugno 2001.
	Preparare un accordo tipo per i negoziati con i centri finanziari off-shore, on-shore e i paradisi fiscali		Dicembre 2001	Il Consiglio congiunto (JAI/ECOFIN) ha adottato nell'ottobre 2000 delle conclusioni in previsione della conclusione di accordi a termine
	Esaminare le possibilità di: - migliorare la coerenza e rafforzare le disposizioni nazionali esistenti sul controllo dei movimenti transnazionali di capitali - agevolare l'adozione di tali disposizioni da parte degli SM - organizzare scambi di informazioni tra gli Stati membri.	Commissione	Luglio 2001	Conformemente alle conclusioni del Consiglio congiunto (JAI/ECOFIN) adottate nell'ottobre 2000, la Commissione esamina l'utilità e la praticabilità di uno strumento europeo

¹⁹

Si veda anche la tabella "Potenziamento della cooperazione contro la criminalità".

5. **QUESTIONI CONNESSE ALLE FRONTIERE INTERNE ED ESTERNE E ALLA POLITICA DEI VISTI, ATTUAZIONE DELL'ART. 62 TCE E CONVERSIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN**

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Ulteriore sviluppo di una politica comune dei visti	Regolamento relativo ai paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto per attraversare le frontiere esterne e a quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo	Commissione / Consiglio	Aprile 2001	Il Consiglio ha adottato nel marzo 2001 il regolamento (su proposta della Commissione), che è entrato in vigore il 10/4/2001. Conformemente all'articolo 8, la Commissione presenterà una relazione sulla Romania non oltre il 30 giugno 2001. Presentazione da parte della Commissione di raccomandazioni relative a direttive di negoziato per la conclusione di accordi di riammissione con Hong Kong e Macao (cfr. punto 2.4).
	Procedura e condizioni per il rilascio di visti da parte degli Stati membri	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Aprile 2003	FIN ha presentato, nel giugno 2000, un'iniziativa relativa a misure d'esecuzione delle disposizioni sull'istruzione consolare comune. Parere del PE (che respinge la proposta) nel marzo 2001. Il Consiglio adotta nell'aprile 2001 misure esecutive relative alle disposizioni dell'istruzione consolare comune.
	Norme relative a un visto uniforme	Commissione/ Consiglio/ Stati membri	Aprile 2001	Da prendere in considerazione in relazione alle proposte relative al diritto di viaggiare nel territorio degli Stati membri
	Ulteriore sviluppo delle caratteristiche tecniche del modello tipo di visto	Commissione/ Consiglio/	Misure a breve termine 2000-2002 – misure a lungo termine 2004	La Commissione ha presentato nel marzo 2001 una proposta di modifica del regolamento 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.
	Modello uniforme di foglio per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri ai titolari di un documento di viaggio non riconosciuto	Commissione/ Consiglio/ Stati membri	2001	La Commissione ha presentato nel marzo 2001 una proposta di modifica del regolamento 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (cfr. punto precedente).

	Proposta di regolamento sul visto di transito aeroportuale	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Aprile 2001	Eventuale "comunitarizzazione" dell'azione comune del marzo 1996. FIN ha presentato un'iniziativa per un regolamento relativo al regime di transito aeroportuale.
	Cooperazione più stretta fra i consolati dell'UE nei paesi terzi	Stati membri	Processo in corso	Si veda il punto VIII dell'istruzione consolare comune e la raccomandazione del 4 marzo 1996
	Misure sulla libertà di spostamento sul territorio degli SM	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Aprile 2001	La presidenza F ha presentato, nel luglio 2000, un'iniziativa relativa alla circolazione con un visto di soggiorno di lunga durata - Parere del PE (che respinge la proposta) nel gennaio 2001. - Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001. La presidenza P ha presentato, nel giugno 2000, un'iniziativa relativa alla circolazione dei cittadini esenti dall'obbligo del visto - Parere del PE (che respinge la proposta) nel marzo 2001. La Commissione intende presentare proposte nel corso del primo semestre 2001.
Ulteriore sviluppo di una politica comune in materia di documenti falsi	Maggiore sicurezza dei documenti, mediante introduzione di norme minime per i documenti di viaggio e i titoli di soggiorno	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Aprile 2001	La Commissione ha presentato nel marzo 2001 una proposta finalizzata alla comunitarizzazione del modello uniforme del permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. Adozione, nell'ottobre 2000, di una risoluzione dei rappresentanti di governo riuniti in sede di Consiglio, concernente l'introduzione di norme minime per una maggiore sicurezza dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri dell'Unione europea La Commissione intende presentare, prima della fine del terzo trimestre, una proposta di regolamento concernente la sicurezza dei documenti di viaggio.

	Facilitare l'individuazione di documenti falsi, mediante formazione e attrezzatura adeguate	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Processo in corso	Raccomandazione del Consiglio del 29 aprile sulla dotazione per l'individuazione dei documenti falsi e falsificati nei servizi responsabili per i visti Adozione da parte del Consiglio, nel marzo 2000, di una decisione per migliorare lo scambio di informazioni Programma di formazione finanziato dal programma Odysseus nel marzo 1998
Controlli alle frontiere esterne dell'Unione	Stretta cooperazione fra i servizi degli Stati membri addetti al controllo delle frontiere, per esempio mediante programmi di scambio e trasferimenti di tecnologia	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Aprile 2001	IT ha annunciato la sua intenzione di presentare uno studio di fattibilità relativo all'elaborazione di azioni comuni.
	Procedura per l'adozione di talune misure del manuale comune	Commissione/ Consiglio/Stati membri		- Il Consiglio ha adottato nel novembre 2000 la decisione relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune (iniziativa F) P ha presentato un'iniziativa sulle misure di esecuzione relative alle disposizioni del manuale comune. - Parere del PE (che respinge la proposta) nel marzo 2001 - Adozione da parte del Consiglio nell'aprile 2001.
	Rapido coinvolgimento degli Stati candidati in questa cooperazione	Commissione/ Consiglio/Stati membri	Processo in corso	Nell'ambito degli sviluppi dei negoziati di adesione Tali aspetti sono stati discussi in occasione della riunione ministeriale con i paesi candidati a margine del Consiglio del marzo 2001.
Conversione dell'acquis di Schengen	Comunitarizzazione dell'articolo 2 della Convenzione di Schengen (clausola di salvaguardia che consente la temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere)	Commissione/ Consiglio/Stati membri	2001	La Commissione intende presentare una proposta nel corso del secondo semestre 2001

6. CITTADINANZA DELL'UNIONE

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Ulteriore rafforzamento del diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione	Direttiva che aggiorna e modifica le norme sul diritto di ingresso, circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione	Commissione/ Consiglio/ PE	2001	La Commissione intende presentare una proposta entro la fine del primo semestre del 2001
	Regolamento relativo alla sicurezza dei documenti di viaggio	Commissione/ Consiglio/ PE	2001	La Commissione intende presentare una proposta entro la fine del terzo trimestre del 2001
	Regolamento relativo a modello uniforme di carta di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari	Commissione/ Consiglio/ PE	2001	La Commissione intende presentare una proposta entro la fine del primo semestre del 2001
	Regolamento per l'agevolazione degli spostamenti e dei transiti tra SM di gruppi di scolari cittadini dell'Unione e beneficiari del diritto comunitario	Commissione/ Consiglio/ PE	2001	La Commissione intende presentare una proposta entro la fine del primo semestre del 2001
Informazione sull'attuazione dei diritti legati alla cittadinanza dell'Unione	Comunicazione sui risultati delle elezioni del PE	Commissione	2000	La Commissione ha presentato una comunicazione sull'applicazione della direttiva 93/109/CE in occasione delle elezioni del PE del giugno 1999; diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del PE per i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
	Prima relazione sulle elezioni comunali	Commissione	2001	La Commissione intende presentare una relazione sulle elezioni comunali nel dicembre 2001.
	Terza relazione sulla cittadinanza dell'Unione	Commissione	Entro la fine del 2000	La Commissione intende presentare una relazione prima della fine del secondo trimestre 2001.

7. COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO LA DROGA

In quanto minaccia sia collettiva che individuale, il problema della droga deve essere affrontato in modo globale, pluridisciplinare e integrato. La strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004 verrà valutata a metà periodo e alla conclusione, con l'aiuto dell'Europol e dell'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze (OEDT).

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Attuazione della strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004 adottata dal Consiglio europeo di Helsinki	Relazione al Consiglio europeo sul piano d'azione dell'Unione contro la droga (2000-2004)		Giugno 2000	Il piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000 - 2004) è stato adottato dal Consiglio di Feira nel giugno 2000. La Commissione intende presentare entro la fine del secondo trimestre 2001 una comunicazione sull'attuazione del piano d'azione.
	Rafforzamento della cooperazione con l'Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze, nonché Europol, in particolare per quanto concerne le droghe sintetiche e i precursori	Commissione/ Consiglio/Stati membri		La Commissione ha presentato al Consiglio due relazioni, una sul GHB e l'altra sulla ketamina, nell'ambito dell'azione comune Nel marzo 2001 il Consiglio ha adottato delle conclusioni sul GHB e sulla ketamina in linea con la relazione della Commissione. S ha presentato un'iniziativa per una decisione del Consiglio che istituisca un sistema di analisi specifiche di polizia scientifica per determinare il profilo delle droghe sintetiche e iniziative per una decisione del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite: esame in corso. Parere del PE all'inizio di maggio 2001.
	Sviluppo di una metodologia per la valutazione della strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004	Consiglio e Parlamento sulla base di proposte della Commissione		Nel 2001 l'Osservatorio delle droghe e delle tossicodipendenze elaborerà una serie di strumenti metodologici per la valutazione delle attività di lotta contro la droga
	Definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni nel campo del traffico di stupefacenti ²⁰	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione	Aprile 2001	Nel luglio 2000 la Commissione ha avviato uno studio, che è stato completato nel marzo 2001, sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di traffico di sostanze stupefacenti negli Stati membri dell'Unione europea. La Commissione intende presentare nel corso del primo semestre 2001 una proposta di decisione-quadro concernente l'introduzione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni

²⁰

Si veda anche la tabella "Lotta contro determinate forme di criminalità".

				applicabili nel settore del traffico di droga.
	Rafforzamento della cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria nella prevenzione del traffico di droga e nella lotta contro di esso	Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa degli Stati membri		In risposta al PE che ha chiesto la creazione di una nuova linea di bilancio, la Commissione ha proposto nel progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2001 una dotazione di un milione di euro per azioni preparatorie in materia di lotta contro il traffico di droghe illecite

8. AZIONE ESTERNA DI MAGGIORE INCISIVITÀ

L'Unione europea sottolinea che tutte le competenze e gli strumenti di cui essa dispone, in particolare nel campo delle relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente per istituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le tematiche della giustizia e degli affari interni devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e attività dell'Unione.

Obiettivo	Azione necessaria	Competenza	Calendario di adozione	Situazione attuale
Tutte le competenze e gli strumenti di cui l'Unione dispone, in particolare nel campo delle relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente. Le tematiche della giustizia e degli affari interni devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e attività dell'Unione	Il Consiglio europeo di Feira dovrà definire chiaramente le priorità, gli obiettivi e gli interventi politici dell'azione esterna dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni	Il Consiglio dovrà formulare, in stretta cooperazione con la Commissione, raccomandazioni specifiche	Giugno 2000	Il Consiglio europeo di Feira del giugno 2000 ha adottato la relazione preparata dal Consiglio e dalla Commissione sulle relazioni esterne nel settore della giustizia e affari interni al fine di integrarle nella strategia globale dell'Unione per contribuire allo SLSC

9. ULTERIORI INIZIATIVE IN CORSO

STATI MEMBRI	TITOLO	COLLEGAMENTO CON TAMPERE/VIENNA Situazione attuale
Finlandia	Regolamento del Consiglio che stabilisce gli obblighi reciproci degli Stati membri in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi	Si veda la tabella "gestione dei flussi migratori" - Parere del PE (che respinge la proposta) del maggio 2000 - Discussione sospesa al Consiglio
Germania	Risoluzione del Consiglio relativa all'impegno degli Stati membri di trasmettere informazioni in materia di immigrazione clandestina e delle relative organizzazioni criminali nel quadro della partecipazione al sistema d'allarme rapido CIREFI	Si veda la tabella "gestione dei flussi migratori"
Francia	Regolamento (CE) del Consiglio relativo all'applicazione reciproca delle decisioni riguardanti il diritto di visita ai minori	Si veda la tabella "riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia civile". Parere del PE nel dicembre 2000. Discussione al Consiglio nel novembre 2000. In parallelo, documento di lavoro della Commissione sul diritto di famiglia adottato il 27 marzo 2001
Germania/ Belgio/ Francia	Decisione del Consiglio relativa all'Archivio d'identificazione dei dossier investigativi nel settore doganale	Si veda la tabella "potenziamento della cooperazione contro la criminalità".

Finlandia	Raccomandazione del Consiglio sullo scambio di DNA	Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001.
Francia	Decisione quadro sulla creazione della Rete europea di formazione giudiziaria	- Discussione in corso - Parere del PE previsto per maggio 2001
Svezia	Decisione del Consiglio sulla modifica dello statuto del personale di Europol	Adozione da parte del Consiglio nel marzo 2001 di una decisione sulla modifica dello statuto del personale di Europol
Svezia	Decisione del Consiglio relativa all'adeguamento della retribuzione del personale di Europol, compresi gli assegni e le indennità.	Adozione da parte del Consiglio a fine maggio 2001
Francia	Raccomandazione del Consiglio riguardante la valutazione delle minacce terroristiche contro i VIP	Si veda la tabella "lotta contro determinate forme di criminalità"
Francia	Decisione del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio dei visti da parte degli Stati membri	Si veda la tabella "questioni connesse alle frontiere interne e esterne". Discussione in corso intesa ad individuare uno strumento giuridico per l'istruzione consolare comune